

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 febbraio 2016.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Antica Fonte della Salute», in Scorzè.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015;

Visto il decreto dirigenziale 22 febbraio 2012, n. 4038, con il quale è stata sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Antica Fonte della Salute» in comune di Scorzè (Venezia) in quanto la società titolare non ha trasmesso, entro i termini, la documentazione prevista dall'art. 17, comma 3, dell'allora vigente D.M. 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerato che la società titolare della concessione mineraria dove sgorga l'acqua minerale sopra nominata ha provveduto a trasmettere le certificazioni relative alle analisi chimiche e microbiologiche effettuate su campioni di acqua prelevati alla sorgente in data 11 novembre 2015;

Visto il parere favorevole della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 16 febbraio 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Antica Fonte della Salute» in comune di Scorzè (Venezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 23 febbraio 2016

Il direttore generale: GUERRA

16A01756

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 febbraio 2016.

Definizione delle aree indenni dall'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) nel territorio della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e che da attuazione alla Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC);

Vista la decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione del 18 maggio 2015 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 giugno 2015 recante misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* nel territorio della Repubblica italiana;

Visto lo Standard internazionale per le misure fitosanitarie n. 4, relativo ai requisiti per l'istituzione di aree indenni da organismi nocivi (ISPM4);

Visto in particolare l'articolo 4 del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 giugno 2015 che dispone l'attuazione da parte dei Servizi fitosanitari regionali di uno specifico piano di monitoraggio in tutto il territorio nazionale per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo *Xylella fastidiosa*;

Viste le indagini ufficiali effettuate dai Servizi fitosanitari regionali in applicazione dell'articolo 4 sopra indicato;

Vista la nota tecnica del 9 novembre 2015, n. 23445, con la quale sono state adottate le linee guida per il monitoraggio e il campionamento di specie vegetali ai fini dell'identificazione di *Xylella fastidiosa* in zone indenni;

Visti gli esiti delle indagini di cui sopra che dimostrano l'assenza di *Xylella fastidiosa* in tutto il territorio nazionale ad eccezione della zona delimitata e della zona di sorveglianza della Regione Puglia;



Considerato che le evidenze scientifiche ottenute con le suddette indagini ufficiali e le informazioni generali sulla *Xylella fastidiosa*, nonché lo specifico piano di monitoraggio di cui all'articolo 4 del citato decreto 19 giugno 2015, per la verifica permanente dello *status* fitosanitario dei territori considerati, rispondono ai requisiti previsti dallo Standard internazionale ISPM 4;

Ritenuto necessario dichiarare ufficialmente lo *status* fitosanitario del territorio nazionale;

Vista la determinazione della Regione Puglia n. 23 del 12 febbraio 2016 con cui sono state aggiornate le aree delimitate a seguito di individuazione di focolai di *Xylella fastidiosa*;

Vista la delibera della Regione Liguria n. 1395 del 15 dicembre 2015 con la quale è stata istituita una zona cuscinetto nei comuni di Ventimiglia e di Olivetta San Michele a seguito del ritrovamento del batterio nei comuni di Mentone e Biot nel territorio della Francia;

Considerato che nei territori dei comuni di Ventimiglia e di Olivetta San Michele la Regione Liguria ha attuato tutte le misure precauzionali previste dall'articolo 9, comma 1, della Decisione di esecuzione 2015/789/UE e che a seguito del previsto piano di monitoraggio tali territori risultano aree indenni dal batterio *Xylella fastidiosa*, nonostante siano sottoposti a misure fitosanitarie europee di precauzione;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 28 gennaio 2016;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 4 febbraio 2016;

Decreta:

Articolo Unico

1. Le aree del territorio della Repubblica italiana, elencate nell'allegato al presente decreto, sono dichiarate indenni dall'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* (Wells et al.).

2. I Servizi fitosanitari regionali si attengono alle disposizioni indicate nell'articolo 4 del decreto 19 giugno 2015, al fine del mantenimento dello *status* di area indenne da *Xylella fastidiosa* delle pertinenti porzioni del proprio territorio.

3. L'elenco delle aree indenni dall'organismo nocivo, di cui al comma 1, è rivisto sulla base degli esiti delle indagini ufficiali, comunicati trimestralmente ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del citato decreto 19 giugno 2015.

Il presente decreto ministeriale sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2016

Il Ministro: MARTINA

ALLEGATO

Aree del territorio della Repubblica italiana indenni dall'organismo nocivo *Xylella Fastidiosa* (Wells et al.)

ABRUZZO
Intero territorio regionale.

BASILICATA
Intero territorio regionale.

CALABRIA
Intero territorio regionale.

CAMPANIA
Intero territorio regionale.

EMILIA ROMAGNA
Intero territorio regionale.

FRIULI VENEZIA GIULIA
Intero territorio regionale.

LAZIO
Intero territorio regionale.

LIGURIA
Intero territorio regionale.

LOMBARDIA
Intero territorio regionale.

MARCHE
Intero territorio regionale.

MOLISE
Intero territorio regionale.

PIEMONTE
Intero territorio regionale.

PUGLIA
Intero territorio regionale ad eccezione della zona delimitata e della zona di sorveglianza definite ai sensi della decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione.

SARDEGNA
Intero territorio regionale.

SICILIA
Intero territorio regionale.

TOSCANA
Intero territorio regionale.

UMBRIA
Intero territorio regionale.

VALLE d'AOSTA
Intero territorio regionale.

VENETO
Intero territorio regionale.

PROVINCIA AUTONOMA di BOLZANO
Intero territorio regionale.

PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO
Intero territorio regionale.

16A01973

